Pubblicazione all'albo
dal 16.11.2018 al
L'incaricato

REGIONE SICILIANA

ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA

Palermo

Delibera n° 01 del 07 novembre 2018

Oggetto: Annullamento gara d'appalto procedura aperta – C.I.G. 7569692373 per l'affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 2018-2020 – approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 10/07/2018

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n° 243 del 08 agosto 2003;

VISTA il D.A. n. 93 /GAB del 24/10/2018, trasmesso con nota prot. n° 59336 del 24/10/2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea assunta al prot. dell'Ente n° 5451 del 25/10/2018 di nomina del commissario ad acta dell'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia del Dott. Vito Sinatra nato a Palermo il 29/06/1958;

VISTO la L.R. n° 9 del 08/05/2018 di "Bilancio di previsione della Regione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020 suppl. ord. N. 2 alla GURS (Parte I) n. 21 del 11-05-2018 (n.22);

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 06 del 29/06/2018 di approvazione bilancio di previsione anno 2018 e bilancio pluriennale 2018, 2019 e 2020;

VISTO Il D.D.S. n° 1994 del 06/09/2018 di approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 06 del 29/06/2018;

PREMESSO che con deliberazione n. 16 del 10/07/2018 del Commissario Straordinario dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia è stata bandita la gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria periodo 2018-2020;

PRESO ATTO che con nota del 4.10.2018 trasmessa a mezzo pec, ascritta al protocollo dell'Istituto al n. 5138 del 5.10.2018, UNICREDIT S.p.a. ha chiesto l'annullamento in autotutela della gara per l'affidamento in convenzione del Servizio di Tesoreria per il triennio 2018-2020, in quanto recante profili di illegittimità nella clausola contenuta nell'art. 9 del bando;

RILEVATO che l'art. 9 del bando di gara – rubricato "Modalità di presentazione delle offerte" – prevede che la busta B- offerta debba "contenere la dichiarazione di offerta comprendente la disponibilità a concedere anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei 3/12 (attualmente incrementata a 5) delle entrate afferenti ai primi tre titoli di entrata dell'ente accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente";

CONSIDERATO che il DPR 27.2.2003 n 97, recepito con modifiche dal Decreto del Presidente della Regione

Sicilia del 29.5.2006, all'art. 52, comma 1, dispone che "il tesoriere o cassiere, su richiesta dell'ente corredata della deliberazione dell'organo di vertice, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nell'anno precedente";

RITENUTO che la previsione di cui all'art. 9 del bando di gara sopra riportata confligge con il disposto dell'art. 52 comma 1 del DPR 97/2003 recepito con modifiche dal Dec Pres Reg. Sicilia del 29.5.2006 relativamente al limite massimo dell'anticipazione concedibile;

RITENUTO che il bando di gara risulta, pertanto, adottato in violazione di legge e che sussistono ragioni di interesse pubblico alla rimozione della procedura di gara di che trattasi in quanto dalla sopra evidenziata difformità del bando di gara (art. 9) rispetto alle disposizioni di legge sopra richiamate, risulta leso il principio del favor partecipationis non consentendo tale difformità agli eventuali soggetti interessati a partecipare alla gara di formulare compiutamente l'offerta;

TENUTO CONTO che nella fattispecie in esame, non essendosi ancora provveduto all'aggiudicazione provvisoria della gara, non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

CONSIDERATO che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere riconosciuto dall'art. 21 nonies della L. 241 del 7.8.1990 di annullare un proprio precedente provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge se sussistono ragioni di pubblico interesse;

CONSIDERATO che dall'eventuale annullamento in quanto intervenendo prima dell'aggiudicazione provvisoria non deriva alcun danno all'Amministrazione non essendo dovuto ai partecipanti alcun indennizzo;

VERIFICATA la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art, 21 nonies della L. 241/1990;

VISTO il parere favorevole del Direttore dell'Istituto ex art. 20, comma 3, della L.R. n°19/2005;

D E L I B E R A

Per quanto in premessa:

- **di annullare**, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, ex art. 21 nonies della legge n. 241 del 7.8.1990 e s.m.i. la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2018-2020 in esecuzione della Delibera del C.S n. 16 del 10/07/2018;
- **di dare atto** che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto l'annullamento in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;
- **di disporre** la comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante comunicazione trasmessa via PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge.
- **di pubblicare** le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione del Bando di Gara, ovvero sul sito web istituzionale dell'ISZS.
- **di trasmettere** la presente delibera per l'approvazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Visto il parere favorevole ex art.20, comma 3, L.R n°19/2005

IL DIRETTORE
Dott. Antonio Console

Istituto Sperim. Zootecnico per la Sicilia - Palermo

Il Commissario Ad Acta
(Dott. Vito Sinatra)

Istituto Sperim. Zootecnico per la Sicilia - Palermo